

**ATTO N . 1284**

**DISEGNO DI LEGGE**  
*di iniziativa*  
*della Giunta regionale (deliberazione n. 866 del 25/07/2017)*

**“MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI - PROROGA DI TERMINI”**

---

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy  
il 25/07/2017*

*Trasmesso alla I - II e III Commissione Consiliare Permanente il 25/07/2017*



## Regione Umbria

Giunta Regionale

---

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 866      SEDUTA DEL 25/07/2017

**OGGETTO:** DISEGNO DI LEGGE: "MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI'. PROROGA DI TERMINI'. ADOZIONE

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Assente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Assente

---

---

Presidente: **Catiuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

---

L'atto si compone di 7 pagine

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Vista** la proposta di disegno di legge presentata dal Presidente Catiuscia Marini avente ad oggetto: "Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali. Proroga di termini.";

**Preso atto** del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Dato atto** che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

**Vista** la nota del Presidente del Comitato legislativo del 25.07.2017 prot. n. 161656;

**Visti** il parere e le osservazioni formulate dal Comitato Legislativo nella seduta del 25 luglio 2017;

**Preso atto** delle indicazioni emerse in sede consultiva;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredata dalle note di riferimento e della relativa relazione;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 , n. 20 "*Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali*";

**Visto** l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi espressi** nei modi di legge,

**DELIBERA**

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto ""Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali. Proroga di termini", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
  - 2) di indicare il proprio Presidente di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
  - 3) di precisare che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera a) della legge regionale 16 dicembre 2008 , n. 20 "*Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali*" il presente atto è trasmesso, a cura del Presidente della Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie locali.
-

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**Oggetto: DISEGNO DI LEGGE: "MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI. PROROGA DI TERMINI".**

**R E L A Z I O N E**

Il presente disegno di legge si compone di 4 articoli, che vengono di seguito illustrati in dettaglio.

**L'articolo 1** reca integrazioni e modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2005 n. 30 concernente "Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia".

In particolare, l'intervento consente ai Comuni di prorogare non oltre il 31 agosto 2020 i termini entro cui i soggetti gestori - sia pubblici che privati - devono effettuare gli interventi di adeguamento delle strutture per il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia tenuto conto degli interventi da realizzare e fermo restando il possesso dei requisiti minimi di sicurezza.

Con la legge regionale 30/2005 e il successivo regolamento regionale 13/2006 sono stati definiti i criteri generali e le modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi territoriali da parte dei Comuni. Successivamente, con la Legge Regionale 1/2013 "Ulteriori integrazioni delle legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi della prima infanzia)" è stato stabilito per i Comuni la facoltà di concedere, ai soggetti gestori dei servizi socio-educativi, un congruo termine - comunque non superiore a tre anni - per realizzare gli interventi di adeguamento, al fine di ottenere le autorizzazioni per il funzionamento dei servizi.

Con il recente D.Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017, "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107" anche lo Stato intende progressivamente istituire, su tutto il territorio nazionale, il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Per la progressiva attuazione del Sistema, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca ha istituito un Fondo Nazionale per la ripartizione delle risorse finanziarie su base pluriennale al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di cui all'art.4, tra cui il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché accessibilità dei servizi socio-educativi per l'infanzia.

Con la Nota ANCI Umbria (Associazione dei Comuni dell'Umbria) del 19 luglio 2017 sono state evidenziate situazioni non omogenee nel territorio regionale per la concessione delle autorizzazioni dei servizi socio-educativi per la prima infanzia ed alcune criticità per gli Enti locali - in particolare per il Comune di Perugia come evidenziato con nota prot. 2017/0129875 del 07/07/2017 - legate alla concessione delle autorizzazioni definitive, segnalando difficoltà connesse alla tempistica di trasformazione delle autorizzazioni temporanee in definitive.

I recenti eventi sismici hanno ulteriormente aggravato la situazione e reso necessario continui controlli strutturali e - ove necessari - interventi per poter rispettare i requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa e, nel contempo, rispondere alle richieste delle famiglie di continuità nella erogazione dei servizi socio-educativi.

Alla luce di quanto sopra si intende, sostituire l'art. 1 comma 7-ter "non superiore a tre anni", con "non successivo alla data del 31 agosto 2020" mentre il conseguente nuovo comma 7-quater introduce l'obbligo in capo agli Enti locali di individuare gli interventi da realizzare e di trasmettere i relativi atti deliberativi previsti nella programmazione finanziaria degli investimenti, entro il 30 giugno 2018. Tale obbligo permetterebbe alla Regione Umbria di avere un quadro chiaro di tutti gli investimenti che i

---

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

Comuni intendono realizzare, al fine di garantire l'accessibilità delle strutture dei servizi socio educativi per l'infanzia del territorio.

La presente norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 2** reca integrazioni e modificazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n.11 "Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli ambiti territoriali integrati".

In particolare la modifica riguarda le norme concernenti il fabbisogno di personale dell'autorità umbra per rifiuti e idrico (AURI) che è il soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

L'intervento, in considerazione del divieto di assunzione previsto al comma 2 dell'articolo 11, individua le modalità con le quali far fronte ai fabbisogni di personale in particolare, al fine di garantire il presidio delle attività dell'AURI contenendo i costi relativi al personale all'interno del complessivo sistema regione si prevedono comandi e trasferimenti di personale regionale, degli enti strumentali della Regione nonché' degli enti locali.

Le disposizioni in parola essendo di natura ordinamentale non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 3** reca integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio).

Per lo studio progettuale di sviluppo e di incidenza di cui all'articolo 24, comma 1 della l.r. 10/2014, al fine di uniformarne il contenuto per tutto il territorio regionale, si ritiene opportuno, stabilire, con il regolamento di attuazione di cui all'art. 10 della l.r. 10/2014, i criteri per la redazione dello stesso.

Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità sociale, ambientale e territoriale, per gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita, vengono trasferite in legge e migliorate le disposizioni di cui alla DGR 738/2011 – atto di indirizzo di approvazione di indirizzi e criteri per l'insediamento delle attività commerciali ai sensi della l.r. n. 24/1999 e successive modificazioni abrogata dal testo unico, a favore di Comuni.

Le disposizioni del presente articolo non comportano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 4** reca disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. In particolare, la legge regionale 2 aprile 2015 n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative." ha stabilito il passaggio delle funzioni amministrative in materia di gestione faunistica e della caccia dalle Province alla Regione ed in particolare, tra le altre, quelle relative alla gestione degli ambiti territoriali di caccia, alla costituzione e nomina dei Comitati di gestione. Essendo attualmente in fase di riordino tutta la normativa vigente a livello regionale in materia e considerato che sono in scadenza i comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia, per consentire una continuità di gestione, fondamentale in questo periodo preparatorio della stagione venatoria che si avvierà a settembre, si ritiene necessario prorogarne la scadenza al 30 ottobre 2017.

La norma essendo di carattere ordinamentale non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali. Proroga di termini."

**Art. 1**

(Ulteriori integrazioni e modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2005 n. 30)

1. Al comma 7 ter dell'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia), le parole: "non superiore a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non successivo al 31 agosto 2020".

2. Dopo il comma 7 ter dell'articolo 16 della l.r. 30/2005 è aggiunto il seguente:

"7 quater. Per i fini di cui al comma 7 ter i comuni che gestiscono direttamente i servizi socio educativi per la prima infanzia, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione per il 2018 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, individuano gli interventi da realizzare e la programmazione finanziaria degli investimenti, trasmettendo i relativi atti deliberativi alla Regione."

**Art. 2**

(Ulteriori integrazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati), dopo le parole: "enti locali" sono aggiunte le seguenti: ", della Regione e delle Aziende e Agenzie regionali".

2. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 11/2013, dopo le parole: "salvo quanto previsto" sono aggiunte le seguenti: "al comma 3 bis e".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 11/2013 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Alla copertura della dotazione organica e ai fabbisogni di personale si provvede mediante:

a) trasferimenti e comandi del personale degli enti locali;

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

b) trasferimenti e comandi di personale dell'amministrazione regionale o Aziende e Agenzie regionali.”.

**Art. 3**  
(Ulteriori integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10)

1. Dopo la lettera b) del comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio), è aggiunta la seguente:

“b bis) la redazione dello studio progettuale di sviluppo e di incidenza di cui all'articolo 24, comma 1 relativamente agli aspetti trasportistici e infrastrutturali;”.

2. Dopo l'articolo 10 della l.r. 10/2014 è aggiunto il seguente:

**“Art. 10 bis**  
(Sostenibilità sociale, ambientale e territoriale)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità sociale, ambientale e territoriale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo, a favore del Comune competente, calcolato in una percentuale non superiore al venti per cento degli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 131 della l.r. 1/2015, posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell'autorizzazione commerciale.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, il Comune può autorizzare il soggetto privato richiedente l'autorizzazione ad effettuare, in alternativa, interventi ambientali e/o infrastrutturali.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 5, stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la corresponsione dell'onere di cui al comma 1 nonché per l'individuazione degli interventi di cui al comma 2.”.

**Art. 4**  
(Proroga termini degli organi degli Ambiti Territoriali di caccia)

1. Nelle more del riordino della normativa sulla gestione programmata dell'attività faunistico-venatoria e degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.), gli organi di cui all'articolo 3, comma 1 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6 (Norme per la gestione degli Ambiti

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Territoriali di Caccia), sono prorogati, dal giorno successivo alla loro scadenza naturale, fino al 31 ottobre 2017.

**PARERE DEL DIRETTORE**

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, il 25/07/2017

**IL DIRETTORE**  
DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE  
E STRUMENTALI, AFFARI GENERALI E  
RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO  
Giampiero Antonelli  
Titolare

**FIRMATO**  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

**PROPOSTA ASSESSORE**

La Presidente Catiuscia Marini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, il 25/07/2017

Presidente Catiuscia Marini  
Titolare

**FIRMATO**  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---